



REPUBBLICA ITALIANA Sent.213/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Pia Manni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del d.

lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), nel giudizio

di responsabilità iscritto al numero **30663** del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale per la Lombardia, dalla signora

Michela Varotto, CF: VRTMHL77A45F754D, nata a Mortara (PV) il

05.01.1977 ed ivi residente in via Gino Trentani n. 6/bis, assistita e

difesa dall'avv. Isabella Rattazzi, pec:

isabella.rattazzi@pavia.pecavvocati.it, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Pavia, via Severino Boezio n. 7.

Uditi, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024, l'avv. Isabella

Rattazzi per la convenuta Michela Varotto e il Pubblico ministero

Daniela Dell'Oro.

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con decreto n. 36/2024, a cui si rimanda per l'esposizione dei fatti di

causa, la Sezione ha ammesso la convenuta Michela Varotto alla

	definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole	
	espresso dal Procuratore regionale.	
	In conformità alla proposta formulata dalla convenuta, la Sezione ha	
	assegnato alla stessa il termine perentorio di trenta giorni per il	
	pagamento della somma offerta (euro 1.172,99) in favore del Comune	
	di San Giorgio Lomellina, fissando l'udienza del 19 dicembre 2024 in	
	camera di consiglio, ai sensi dell'art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di	
	accertare il pagamento in questione.	
	La parte convenuta ha depositato in Segreteria la documentazione	
	attestante l'avvenuto tempestivo pagamento.	
	Nell'udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il difensore	
	della parte convenuta ha concluso per la definizione del giudizio in	
	conformità al rito, con compensazione delle spese e oscuramento dei	
	dati della parte assistita. Il Pubblico ministero si è associato alla	
	richiesta di definizione del giudizio, ma ha chiesto che la convenuta sia	
	condannata alle spese del giudizio.	
	La Sezione prende atto che la convenuta ha provveduto al pagamento	
	della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lei	
	assegnato.	
	Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130,	
	comma 8, del c.g.c.	
	Non può invece essere accolta l'istanza di oscuramento dei dati,	
	depositata in segreteria in data 27 novembre 2024 e ribadita in udienza,	
	motivata con <i>“l'esigenza di tutela dell'onore e della reputazione personale</i>	
	<i>nonché professionale della sig.ra Michela Varotto, geometra libero</i>	

professionista iscritta all'Albo tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia".

Detto che non ricorrono nella fattispecie ragioni che debbano indurre il giudice a disporre d'ufficio il richiesto oscuramento, non essendo ravvisabili dati meritevoli di particolare protezione, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, neppure si ravvisa una particolare delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.

La giurisprudenza ha infatti chiarito, a tal riguardo, che l'istanza non possa limitarsi ad un generico riferimento all'incidenza negativa, sulla sfera personale dell'interessato, del mancato oscuramento dei dati, ma debba riferire le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell'anonimizzazione (v. Corte di cassazione, n. 4167/2022 e giurisprudenza conforme ivi richiamata). Nel caso specifico, neppure si comprende come la diffusione della sentenza possa avere riflessi negativi sull'attività lavorativa della convenuta, posto che le condotte illecite ad essa contestate nulla hanno a che vedere con la professione da essa svolta di geometra.

In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l'indirizzo

giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

Del pari, appare condivisibile l'orientamento secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).

Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere fondato l'assunto dell'attore, secondo cui la convenuta, nella sua qualità di Assessore del Comune di San Giorgio Lomellina, ha contribuito, con le condotte indicate in citazione a pag. 23, affette da colpa grave, all'illegittimo riconoscimento, in favore di un dipendente comunale, di emolumenti non spettanti, con pari danno per l'amministrazione comunale.

Per quanto detto, la convenuta va quindi condannata alle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30663, instaurato nei confronti di Michela Varotto, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che vengono quantificate nell'importo complessivo di euro 93,10 (diconsi euro novantatre/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/12/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente